

29217-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettero le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto,
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Vittorio Pazienza
Emanuela Gai - Relatore -
Lorenzo Antonio Bucca
Giovanni Giorgianni

Sent. n. 914/2025
UP - 28/05/2025
R.G.N. 3926/2025

ACR

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Depositata in Cancelleria

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

Oggi, 7 AGO. 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

avverso la sentenza del 26/03/2024 della Corte d'appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio sulla pena accessoria con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, rigetto nel resto del ricorso;

udito per la parte civile l'avv. [REDACTED] in sost. avv. [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] deposita conclusioni scritti e nota spese

udito per la parte civile l'avv. [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] deposita conclusioni scritti e nota spese

udito per l'imputato l'avv. [REDACTED] in sost. avv. [REDACTED] che ha conclusione chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Cagliari con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, in relazione ai reati: di cui all'art. 348 cod.pen. (capo A) per avere esercitato

abusivamente la professione di medico, per la quale è richiesta una speciale abilitazione, eseguendo su diversi pazienti sedute fisioterapiche senza prescrizione medica sostituendosi dunque al sanitario nella diagnosi clinica e nell'elaborazione del programma riabilitativo, nonché del reato di cui all'art. 609 *bis* comma 2, n. 1 cod.pen. (capi B, C, D) e di cui agli artt. 56, 609 *bis* comma 2, n. 1 cod.pen. (capo E) per avere indotto, nel corso dell'esercizio di attività fisioterapica, le persone offese, abusando delle condizioni di inferiorità psichica delle persone offese, tenuto conto dello stato di salute delle stesse, mediante azioni progressiva ed invasiva, volta a superare la loro resistenza, a subire atti sessuali consistiti in penetrazioni della vagina o dell'ano con le dita.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo sette motivi di ricorso.

- Vizio di violazione di legge in relazione all'art. 348 cod.pen. e al combinato disposto di cui agli artt. 47, 348 cod.pen. Mancata acquisizione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. Vizio di motivazione.

Argomenta il ricorrente che i giudici territoriali sarebbero incorsi in un'errata applicazione della norma penale in relazione all'articolo 348 cod.pen.

La Corte d'appello anziché rispondere al motivo di gravame dedotto nell'atto d'appello che censurava la contestazione di cui al capo A), si sarebbe limitata a porre in rilievo che le azioni dell'imputato fossero atti aventi esclusivamente natura sessuale. Tale motivazione non risponderebbe alla doglianza in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di esprimersi in merito al perimetro operativo lecito del fisioterapista. Posta la pacifica ammissione da parte del ricorrente di aver praticato per fini terapeutici massaggi del pavimento pelvico e perineale a pazienti che avevano a tale scopo prestato il consenso, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere le mosse dalla verifica, al di là del ragionevole dubbio, della facoltà concessa dalla legge e dalla prassi al fisioterapista di adoperare trattamenti sanitari senza la necessità di una previa prescrizione medica ed avrebbe errato nell'interpretazione della normativa che regola l'attività del fisioterapista e il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che regola invece l'accesso al SSN. La sentenza sarebbe altresì contraddittoria nella parte in cui dopo aver affermato che l'imputato non pose in essere sedute fisioterapiche, ma meri atti diretti in modo non equivoca realizzare violenza sessuale, sconfessa evidentemente la tesi accusatoria in ordine all'esercizio della abusiva professione di medico. Pertanto, poiché la Corte ha ritenuto che non fossero stati posti in essere trattamenti medico fisioterapici, essendo le condotte unicamente dirette a commettere il reato di violenza sessuale, da tale considerazione deriverebbe che le condotte poste in essere dall'imputato non sarebbero *ab origine* suscettibili di integrare l'elemento oggettivo dell'esercizio abusivo della professione di medico. La Corte territoriale non si sarebbe neppure confrontata con l'invocazione della scusante di cui



all'articolo 47 cod.pen. riferito ovviamente al reato di cui all'articolo 348 cod.pen. Evidenzia, il ricorrente, che il punto nodale non riguardava gli eventuali atti sessuali asseritamente posti in essere dell'imputato, ma solamente il perimetro operativo dell'attività del fisioterapista e la corretta applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47 e 348 cod.pen. in presenza di ignoranza della legge extrapenale integrativa del precetto penale, errore scusabile dalla dubbiosa chiarezza del coacervo di norme e della prassi giurisprudenziale amministrativa.

- Violazione di legge in relazione agli artt. 609 *bis* cod.pen., 42, 43, 47 e 50 cod.pen. Assume il ricorrente l'erronea applicazione della legge penale in ordine al combinato disposto dagli articoli 42, 43, 47 e 50 cod.pen. in relazione all'articolo 609 *bis* cod.pen. e al consenso dell'avente diritto. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata in maniera illogica e apodittica, avrebbe affermato che non era invocabile l'errore sull'esistenza del consenso della persona offesa da parte di chi come l'odierno imputato, lo ha maliziosamente determinato.

La Corte d'appello avrebbe solo apparentemente motivato in punto omettendo di confrontarsi con la doglianza in appello che sottolineava come le pazienti tutte avessero prestato il proprio consenso e su questo e come questo fosse stato liberamente prestato.

- Violazione di legge processuale in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e vizio di motivazione. Premesso che le attività di intercettazione ambientale erano state effettuate con due diversi sistemi di captazione, intercettazioni per mezzo di video riprese con audio e intercettazioni per mezzo di microspie digitali, nonostante il Gip avesse autorizzato con decreto esclusivamente le intercettazioni delle conversazioni tra presenti con video, le trascrizioni offerte dalla polizia giudiziaria sarebbero il frutto dell'unione intercettazioni effettuate con microspie e quelle video per creare una verbalizzazione quanto più precisa e veritiera. Ciò premesso, lamenta il ricorrente che non sarebbero state effettuate le trascrizioni dell'audio captato dal sistema di videoripresa, scelta operata dalla polizia giudiziaria che avrebbe violato i dettami del codice di rito in ordine alla modalità di verbalizzazione delle operazioni di intercettazioni, sicchè le stesse dovrebbero essere considerate inutilizzabili. A fronte della doglianza difensiva la Corte territoriale avrebbe escluso che la verbalizzazione parziale comporti la nullità e l'inutilizzabilità delle trascrizioni stesse, nullità, invece, conseguente all'utilizzo di strumenti diversi e di verbalizzazione parziale.

- Violazione di legge in relazione all'art. 56, 609 *bis* cod.pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe confermato l'affermazione della responsabilità in relazione al capo E) nella forma tentata, senza confrontarsi col motivo d'appello che rilevava come la persona offesa avesse firmato un consenso

informato e che la stessa non avesse denunciato alcunché, avendo la persona offesa escluso di essere stata violentata.

- Violazione di legge in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. d) cod.proc.pen. in relazione alla mancata riqualificazione dei capi B, C, D e E, nel delitto di cui all'articolo 609 *bis* comma tre nonché il vizio di motivazione. Nei motivi di appello ricorrente si era lungo soffermato sulla disamina delle attività consentite dal fisioterapista e sulle tecniche di riabilitazione facendo ampio riferimento sia a documenti prodotti in primo grado, sia con produzioni allegate anche in atto d'appello. Aveva chiesto la rinnovazione dibattimentale per lo svolgimento di una perizia per valutare, tenuto conto delle produzioni documentali, la riconducibilità delle pratiche poste in essere a protocolli scientifici di riconosciuto livello e di conseguenza riconoscere la fattispecie di cui all'articolo 609 *bis* terzo comma cod.pen.. La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente escludendo l'ipotesi di minore gravità equiparando i quattro casi tutti diversi tra loro senza minimamente spiegare in relazione al singolo caso perché dovesse essere negata o accolta la richiesta di applicazione dell'articolo 609 *bis* comma 3, cod.pen.

- Vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto del buon comportamento processuale e della circostanza che nei confronti dell'imputato il tribunale di Cagliari aveva emesso due sentenze di assoluzione per fatti analoghi.

- Violazione di legge in relazione agli artt. 30,31,37,133 cod.pen. La Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, ha applicato all'imputato la sanzione accessoria dell'interdizione da una professione o un'arte non quale applicazione dell'articolo 348 comma 2, cod.pen., ma come sanzione accessoria rispetto al delitto di cui all'articolo 609 *bis* cod.pen. posto che, secondo la Corte territoriale, questo sarebbe stato commesso mediante l'abuso della professione di fisioterapista. Ora la Corte nel parametrare tale sanzione ha ritenuto di applicare il principio sussidiario di cui all'art. 37 cod.pen. omettendo qualsiasi motivazione valutazione in ordine la durata ai sensi dell'articolo 133 cod.pen. secondo l'interpretazione ermeneutica ampiamente suffragata della giurisprudenza di questa Corte alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla durata della pena accessoria, con rigetto nel resto del ricorso. Dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Occorre premettere che risultano pronunziate nei confronti del ricorrente due sentenze conformi, per cui opera in questa sede il principio per cui «le

sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri), come risulta chiaro dal tenore del riepilogo dei motivi di ricorso. E, per il rilievo che assume nel caso concreto, deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare *per relationem* e l'altrettanto pacifico principio secondo cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). L'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 cit.)

5. Passando all'esame del primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione della responsabilità penale per l'esercizio abusivo della professione di medica di fisiatra/ortopedico per avere formulato diagnosi ed elaborato programmi terapeutici e riabilitativi senza aver legittimazione, il motivo risulta inammissibile per manifesta infondatezza.

In disparte la censura di mancata assunzione di prova decisiva, di cui all'art.

606 comma 1, lett. d) cod.proc.pen. meramente enunciata nell'epigrafe del motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge sono inammissibili per manifesta infondatezza.

I giudici del merito, con doppio conforme accertamento, dopo avere indicato la fonte normativa e delineato la figura del fisioterapista, ai sensi del D.M. 29 marzo 2001 in attuazione della legge 10 agosto 2000, n. 251, quale soggetto professionale che svolge una propria attività nell'ambito delle professioni sanitarie riabilitative per la completa realizzazione del diritto alla salute del cittadino e evidenziato che tale attività deve esplicarsi sul presupposto di ogni addio diagnosi e di prescrizioni mediche, hanno argomentato che il ricorrente, secondo le risultanze processuali, segnatamente le dichiarazioni delle persone offese, ha posto in essere attività di specifica spettanza medica, perché agiva senza alcuna diagnosi e prescrizione medica, formulando una diagnosi e un programma di sedute sulla base dei dolori e fastidi riferiti dalla paziente.

Con riferimento all'esercizio abusivo della professione medica, questa Corte di legittimità ha affermato che la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica (Sez. 6, n. 29667 del 08/03/2018, Milici, Rv. 273440 - 01).

Si è chiarito, nella citata pronuncia, che il riferimento ai «profili professionali» contenuto nell'art. 2 L. 251/2000, in relazione alle professioni sanitarie innanzi indicate, circoscrivono l'entità dell'autonomia riconosciuta al fisioterapista nel duplice senso che essa può esplicarsi solo nell'ambito del profilo e delle competenze professionali proprie del fisioterapista e, comunque, in rapporto con le diagnosi e prescrizioni di stretta competenza medica, cioè all'interno di una preliminare individuazione del problema clinico e del tipo di risposta riabilitativa necessaria, oltre che della verifica dei risultati, quindi nel rispetto delle prerogative che la normativa statale in materia riabilitativa attribuisce al medico e al fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici.

Né a diversa sorte ha la censura che argomenta l'errore, ex art. 47 cod.pen., sulla conoscenza della disciplina di settore che si traduce in errore di diritto di mancata conoscenza della legge extrapenale, evitabile con l'ordinaria diligenza informativa.

Infine, non coglie nel segno, ed è manifestamente infondata è la censura di omessa risposta al motivo di appello, avendo la corte territoriale richiamato la sentenza di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme si salda con quella del grado successivo (vedi *supra*) e ha argomentato che l'abusivo esercizio della professione medica era direttamente funzionale al compimento degli atti

sessuali sulle persone offese costituendo l'antecedente fattuale e funzionale allo scopo.

6. Il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione in punto consenso a fini dell'esclusione della fattispecie di reato di violenza sessuale è inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di specificità estrinseca.

Va premesso, in punto di fatto, che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609 comma 2, n. 1 cod.pen. perché abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle persone offese, tenuto conto dell'età della vittima del rapporto di soggezione e di fiducia instaurato tra la stessa e l'imputato, con azioni progressiva e sempre più invasiva, rappresentando l'utilità delle manovre praticate, compiva sulle persone offese atti di violenza sessuale costituiti in palpeggiamenti delle parti intime e penetrazioni col dito in vagina e nell'ano.

Va poi chiarito che, la fattispecie di violenza sessuale "per induzione", prevista dall'art. 609-*bis* comma 2 n. 1 cod. pen., è incentrata sull'induzione all'atto sessuale di soggetto mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tale condotta si distingue nettamente dalla fattispecie di violenza sessuale mediante violenza o minaccia o per costrizione mediante abuso di autorità di cui al comma 1 della stessa norma, sul rilievo che la fattispecie di cui al comma 2 n. 1 è caratterizzata dalla induzione che si realizza quando con un'opera di persuasione sottile, quanto subdola, l'agente spinge o istiga il soggetto, che versi nella ricordata situazione di inferiorità fisica o psichica, ad aderire ad atti sessuali che, altrimenti, non avrebbe compiuto.

In questa ipotesi il consenso è viziato dalla condizione di inferiorità psichica ed è frutto dell'induzione, sicché la deduzione difensiva tesa a dimostrare l'insussistenza del reato in presenza di consenso validamente prestato non coglie nel segno.

Correttamente i giudici del merito hanno disatteso la censura evidenziando che non si poneva la questione del consenso al compimento dell'atto sessuale, giammai rappresentato o comunque autorizzato in forza di consenso informato, poiché gli atti sessuali compiuti sulle persona offese (sia i toccamenti nella parte inguinale che la penetrazione in vagina e nell'ano con le dita senza alcuna protezione) erano frutto dell'induzione mediante abuso della condizione di inferiorità al momento del fatto, artatamente generata.

A pag. 17, la corte territoriale argomenta, in modo congruo e corretto in diritto, l'irrelevanza di qualsivoglia consenso informato con riguardo al fatto concreto e alla tipologia di atti sessuali, consenso informato che avrebbe potuto essere scrutinato unicamente nella diversa ipotesi di valutazione dell'adeguatezza delle condotte in chiave medica, essendo irrilevante a fronte di manipolazioni, quali la penetrazione in vagina e nell'ano senza protezione, che alcuna correlazione

gop

avrebbero mai potuto avere con le patologie descritte dalle persone offese e per la cura delle quali si erano rivolte all'imputato.

7. Il terzo motivo di ricorso che deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali e video riprese per non corretta trascrizione del loro contenuto è inammissibile.

La censura, meramente riproduttiva della stessa questione già devoluta ai giudici del merito, è stata correttamente disattesa, da cui l'inammissibilità della stessa.

Deve premettersi che il giudice aveva autorizzato l'intercettazione ambientale e le riprese audiovideo con registrazione e che i tecnici ausiliari della PG avevano installato nel locale quattro telecamere per la videoripresa e tre microfoni per la registrazione audio, sulla base dell'autorizzazione del gip, e che la trascrizione delle relative registrazioni era avvenuta utilizzando sia il contenuto derivante dalla videoripresa che di quello proveniente dalle microspie, per via della resa nettamente superiore del sistema di microspie rispetto alla scarsa qualità dell'audio delle videocamere. Ciò posto, le operazioni di intercettazione ambientale e di video riprese con audio sono state autorizzate e le modalità di trascrizione delle stesse, avvenute con le modalità descritte tese a conseguire il miglior risultato in termini di comprensibilità, sono pienamente utilizzabili.

Pertanto, mette conto rilevare, il Collegio, anche la genericità del motivo di ricorso là dove il ricorrente non allega alcuna divergenza tra l'audio estrapolato dalla video riprese e quello tratto dalle microspie e la rilevanza ai fini della decisione.

8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico.

Non si confronta il ricorrente, da cui il difetto di specificità estrinseca, con la decisione impugnata che, quanto al capo E), ha disatteso la censura in appello che sosteneva la non configurabilità del tentativo di violenza sessuale con riguardo alla persona offesa [REDACTED] essendo qualificabile la condotta dell'imputato al più come atto preparatorio, ed ha ritenuto che il fatto era inquadrabile nel reato di violenza sessuale consumata, giacché la persona offesa, affetta da un imprecisato fastidio alla gamba sinistra, era stata fatta sistemare in posizione a carponi e l'imputato, sempre senza guanti, l'aveva massaggiata nei glutei, nel ventre, nelle gambe e nel seno e nei genitali. Per completezza, deve rilevarsi che già il tribunale aveva configurato il fatto contestato nel capo E) quale violenza sessuale consumata, e, tuttavia, in sede di irrogazione della pena, aveva mantenuto la contestazione originaria di tentativo, essendo stato determinato un aumento di pena in continuazione per tale reato in termini minori rispetto agli altri episodi contestati. Da cui la manifesta infondatezza sotto ogni profilo della censura.

9. Il quinto motivo di ricorso che censura la motivazione sul mancato riconoscimento del fatto di minore gravità ai sensi dell'art. 609 *bis* comma 3

cod.pen. è manifestamente infondato.

La corte territoriale nel disattendere la censura difensiva, ha fatto corretta applicazione dello *ius receptum* di questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, e, all'esito della valutazione dei fatti, ha escluso la minore gravità in ragione delle modalità delle condotte caratterizzate da una particolare invasività della sfera sessuale, ripetute in diverse occasioni ai danni di ciascuna vittima, talune delle quali anche di minore età, con abuso della professione sanitaria di fisioterapista.

10. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi in un contesto nel quale lo stato di incensuratezza non può valere di per sé.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), non potendo essere considerati tali l'essere stato prosciolti dagli stessi reati in altre due occasioni.

12. È fondato l'ultimo motivo di ricorso in relazione all'erronea applicazione della legge penale in punto determinazione della durata della pena accessoria Dell'interdizione dalla professione di fisioterapista ai sensi degli articoli 30 e 31 cod.pen. quale conseguenza necessaria per i reati commessi con abuso della professione o con violazione dei doveri ad essa inerenti.

In tema di pene accessorie interdittive, la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 cod. pen., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale (Sez. 3, n. 10131 del 12/01/2021, Tomasi, Rv. 281164 - 01; Sez. 6, n. 14368 del 17/11/1999, Rv. 216829 - 01). In presenza di un abuso della professione di fisioterapista, per la quale l'imputato aveva l'abilitazione all'esercizio, che veniva sfruttata per il compimento degli atti sessuali sulle pazienti, correttamente è stata applicata la pena accessoria in oggetto. Ha omesso, tuttavia, la corte territoriale la

motivazione in ordine la durata ai sensi dell'articolo 133 cod.pen. secondo l'interpretazione ermeneutica ampiamente suffragata della giurisprudenza di questa Corte alla luce della sentenza della Corte costituzionale numero 222 del 2018.

La sentenza va sul punto annullata con rinvio, limitatamente alla durata della pena accessoria, ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari.

12. La rilevata fondatezza del motivo di ricorso in merito alla durata della pena accessoria comporta il rilievo della prescrizione dell'episodio di cui all'art. 348 cod.pen. contestato nel capo A) e commesso nel 2016, essendo maturata al 1° maggio 2023. Non sono prescritti, ad oggi, le altre contestazioni di violazione dell'art. 348 cod.pen. commesse nel giugno 2018 e marzo 2019, né i reati di violenza sessuale (primo termine di prescrizione per il capo B) al 1° maggio 2029).

La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) commesso nel novembre 2016, perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per la determinazione della durata della pena accessoria e per la rideterminazione della pena. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità dell'imputato.

L'imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanze e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3686,00 per ciascuna di esse, oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) commesso nel novembre 2016 perché estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria applicata e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.686,00 per ciascuna di esse oltre accessori di legge.

Così è deciso, 28/05/2025

Il Consigliere estensore

Emanuela Gai

Il Presidente

Luca Ramacci

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.